

LABOUR CONSULTING SRL

Soci Consulenti

Dott.ssa Cristina Campani	- Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli	- Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrin	- Consulente del Lavoro
Dott.ssa Francesca Atzeni	- Consulente del Lavoro

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

Sede legale ed operativa

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522 927202

Sede operativa

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521 941760

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 3 gennaio 2026.

Oggetto: Comunicazione periodica per i lavoratori somministrati - entro il 31 gennaio 2026.

Si ricorda alle Aziende Clienti in indirizzo che il Ministero del Lavoro ha da tempo fornito importanti precisazioni in merito alla sanzione amministrativa per mancato o errato assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'attivazione dei contratti di somministrazione.

Gli obblighi di comunicazione

Il D.Lgs n. 81/2015 (in precedenza l'obbligo era previsto dal D.Lgs. 276/2003) dispone che i datori di lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione di lavoro debbano effettuare, nei confronti delle RSU, o alle RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la seguente comunicazione:

Comunicazione annuale, ovvero ogni 12 mesi, per dare informazione sindacale del numero dei contratti di somministrazioni conclusi, della loro durata, della qualifica dei lavoratori impiegati, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 per omessa o errata comunicazione.

I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 12187/2012, è intervenuto nel merito della comunicazione annuale, fornendo i seguenti chiarimenti in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione stessa:

- la sanzione collegata trova applicazione sia in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione, sia qualora si ravvisi una non corretta effettuazione dello stesso;
- per la comunicazione delle informazioni relative agli anni successivi al 2012, anno di entrata in vigore della norma, il termine per l'adempimento è fissato nel 31 gennaio dell'anno successivo quello di riferimento.

In conclusione, per eliminare ogni eventuale dubbio in merito, il Ministero afferma che gli utilizzatori di lavoro somministrato che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non effettueranno la comunicazione periodica prevista dalla norma, "incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria".

Da quanto sopra, si ritiene utile ricordare l'importante adempimento in scadenza al 31 gennaio 2026.

Si invitano tutti i Clienti con servizio paghe presso lo scrivente Studio di comunicare eventuali contratti di somministrazione attivati nel 2025 e che non siano stato oggetto di segnalazione ai nostri uffici; la verifica in corso, ci permetterà anche di procedere con un controllo relativo alla corretta registrazione a LUL (busta paga) dei lavoratori somministrati presenti presso le aziende Clienti con servizio paghe attivo.

I Consulenti del Lavoro della scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato, nonché per la definizione, unitamente ai Clienti, della gestione dell'adempimento di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Labour Consulting srl
I soci Consulenti del Lavoro